

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXLIV.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 7 AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	2083
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Senatore MOLINARI: Norme in materia di tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di affissioni e pubblicità affine. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (4038);	
SPADAZZI: Modifiche alla tassa per l'occupazione di aree pubbliche. (3810);	
RAFFAELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 208, sulla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche. (3818) . .	2084
PRESIDENTE	2084, 2085, 2086, 2088, 2089, 2091, 2093, 2094
RAFFAELLI	2084, 2085, 2093
ALBERTINI	2085, 2086
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . .	2087
ARMAROLI	2089
SERVELLO	2089, 2091
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i>	2089
TERRAGNI	2089, 2090, 2091
NAPOLITANO FRANCESCO	2091

	PAG.
TOGNI GIULIO BRUNO	2092
RESTIVO	2092
MELLO GRAND	2094
Disegni di legge (Rinvio della discussione):	
Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3360)	2094
PRESIDENTE	2094
RAFFAELLI	2094
BIMA, <i>Relatore</i>	2094
Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2886-B)	2095
PRESIDENTE	2095

La seduta comincia alle 10.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Anzilotti e Miccolis Maria.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del Senatore Molinari: Norme in materia di tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di affissioni e pubblicità affine. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4038) e del deputato Spadazzi: Modifiche alla tassa per l'occupazione di aree pubbliche (3810); e dei deputati Raffaelli ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 208, sulla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (3818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: « Norme in materia di tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di affissioni e pubblicità affine »; di iniziativa del senatore Molinari.

« Modifiche alla tassa per l'occupazione di aree pubbliche »; di iniziativa del deputato Spadazzi.

« Modifiche e integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 208, sulla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche » di iniziativa dei deputati Raffaelli, Armaroli, Mazzoni, Pigni, Nannuzzi, Spallone, Trebbi, Angelino Paolo, Curti Ivano, Cianca, Albertini, Caprara, Nicoletto e Raucchi.

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, il testo del senatore Molinari è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 luglio 1962, e sarà quindi opportuno considerarlo come testo base per la discussione. Però occorre rilevare che il sistema normativo di cui al testo della proposta di legge Molinari rispetto a quello prospettato dalle proposte di legge Spadazzi e Raffaelli è sostanzialmente diverso e questo desidero porre in evidenza anche se ho dovuto porre all'ordine del giorno, per affinità di materia, tutti i predetti provvedimenti. A mio avviso sarebbe opportuno decidere, sin d'ora, se vogliamo fondere in un testo unico le tre proposte oppure se vogliamo procedere, avendo come base la proposta Molinari, accantonando, se mai, le proposte Raffaelli e Spadazzi, ovvero se vogliamo discutere sulla proposta Molinari considerando come emendamenti le norme contenute nelle proposte Raffaelli e Spadazzi.

Riterrei che al punto in cui siamo converrebbe accantonare le proposte Spadazzi e Raffaelli e discutere sulla proposta Molinari.

RAFFAELLI. Ella, onorevole Presidente, se non erro ha proposto tra l'altro di discutere sulla base della proposta Molinari, con-

siderando le altre proposte come emendamenti al testo del senatore Molinari. Mi permetterei suggerire di rovesciare la situazione per una ragione sostanziale: la proposta di legge presentata da me e da altri colleghi è fra tutte quelle che si sono occupate della materia, a mio avviso, la più completa in quanto regola tutti gli aspetti del problema; mi permetto di aggiungere, che li regola bene nei confronti degli enti locali, nella loro autonomia, dell'impostazione legislativa e degli adempimenti dei rilievi fatti in merito alla questione sollevata dalla Corte costituzionale.

Però mi rendo conto che la proposta di legge del senatore Molinari è già stata approvata dal Senato, e quindi ha percorso metà del suo *iter* legislativo, mentre le altre due cominciano ora il loro viaggio; quindi i casi sono due: o approviamo il testo che ci perviene dal Senato e quindi rendiamo la proposta Molinari legge operante con il nostro voto, oppure stralciamo dalla proposta Molinari l'articolo 2 in cui esplicitamente è dichiarato che i comuni non sono obbligati — agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sulle affissioni e pubblicità affine — ad osservare le norme dell'articolo 20 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Se si approva soltanto l'articolo 2 della proposta Molinari noi egualmente rimandiamo al Senato la proposta stessa. Vi sarebbe una seconda via subordinata: intervenire sulla proposta Molinari con delle modifiche e rinviarla al Senato. E in questo senso avrei intenzione di presentare un emendamento. Mi si annunzia poi che saranno presentati emendamenti dal Governo o dalla maggioranza tendenti a ripristinare il testo presentato in origine dal senatore Molinari.

Detto questo per cercare di trovare la strada più breve, vorrei chiedere al Presidente e alla Commissione quando si affronterà la discussione su tutta la questione sollevata dalla infelice legge n. 208 del 1962. Se approviamo ora la materia cui fa riferimento la proposta di legge Molinari, siamo in grado di assumere davanti a noi stessi un impegno di massima affinché la proposta di legge n. 3818 sia oggetto di esame della Commissione entro un certo termine? Mi si annuncia che sta per pervenire il parere favorevole della Commissione Bilancio sulla stessa proposta n. 3818. Proporrei quindi di approvare le norme, in un ambito assai modesto, contenute nella proposta Molinari e di assumere collegialmente l'impegno di proseguire nella radicale revisione della legge n. 208 del 1962

entro un termine relativamente breve, per esempio, entro la prima metà di settembre.

PRESIDENTE. È una proposta che, ovviamente, va inquadrata nell'ambito della discussione generale. Secondo tale proposta l'onorevole Raffaelli è disposto a presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 1 e dell'articolo 3 del progetto di legge del senatore Molinari.

RAFFAELLI. Non mi attribuisca delle intenzioni!

PRESIDENTE. Desidererei allora conoscere, onorevole Raffaelli, quale è la sua concreta proposta.

Nessuno di noi ha il potere di stralciare un articolo se non attraverso una votazione in tal senso e che rispetti le norme regolamentari.

ALBERTINI. Noi presenteremo degli emendamenti per riproporre il testo originale della proposta di legge del senatore Molinari.

PRESIDENTE. Allora sarà opportuno assumere la proposta di legge Molinari quale base di discussione e quindi considerare assorbite le altre due proposte.

RAFFAELLI. No, non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Altra soluzione potrebbe essere l'accantonamento delle proposte presentate dai deputati Spadazzi e Raffaelli.

RAFFAELLI. Le due proposte n. 3810 e n. 3818 trattano la stessa materia della proposta di legge Molinari ma prevedono una regolazione in modo completamente diverso.

PRESIDENTE. O le due proposte n. 3810 e n. 3818 vengono accantonate o vengono considerate come emendamenti al testo base della proposta Molinari, ovvero si può arrivare ad un testo unificato. Se la Commissione non intende considerare le proposte n. 3810 e n. 3818 come emendamenti alla proposta Molinari e non intende procedere alla unificazione delle tre proposte in un unico testo, non rimane altra soluzione che quella di dichiarare accantonate le proposte di legge Raffaelli e Spadazzi in modo da discuterle in un altro momento.

RAFFAELLI. Ed infatti avevo avanzato una richiesta precisa rivolta a considerare accantonati i due provvedimenti n. 3810 e n. 3818, riservandoci di discuterli in un secondo tempo.

La proposta Molinari tratta solo uno dei molti aspetti affrontati dalla proposta di legge n. 3818.

Propongo, allora, di discutere immediatamente la proposta di legge Molinari e di lasciare quindi aperta, per le altre due propo-

ste, la possibilità di discuterle in altro momento.

PRESIDENTE. La situazione mi sembra chiarita: discutiamo allora, la proposta di legge n. 4038 del senatore Molinari, approvata dal Senato, ed accantoniamo per il momento le proposte di legge n. 3810 di iniziativa del deputato Spadazzi e 3818 di iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgerò, quindi, una breve relazione sulla proposta di legge n. 4038 del senatore Molinari.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge d'iniziativa del senatore Molinari intende aggiungere alcuni commi agli articoli della legge n. 208 del 1962 e modificarne altri.

Esaminiamo prima i commi aggiuntivi seguendo quanto riportato nell'articolo 1 della proposta Molinari: dopo il primo comma dell'articolo 195 del testo unico per la finanza locale, modificato dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208, è aggiunto il seguente comma: « Per le occupazioni permanenti con chioschi, può essere applicata una riduzione di tassa fino ad un massimo del 30 per cento, tenuto conto della natura e del tipo del chiosco ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 195 del testo unico per la finanza locale, modificato dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

« La tassa può essere anche ridotta ad un ventesimo per le occupazioni di spazi soprastanti al suolo con tende, tendoni, pensiline, vetrine e vetrinette e similari che abbiano sostegni stabilmente incorporati al fabbricato e per la durata non inferiore all'anno ».

L'ultimo comma dell'articolo 195-bis del testo unico per la finanza locale, nel testo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, è sostituito dal seguente:

« Per occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione della tassa può essere effettuata dai comuni e dalle provincie mediante convenzioni a tariffa ridotta da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 50 per cento ».

Desidero rammentare che il testo, originariamente, presentato dal senatore Molinari, stabiliva che queste riduzioni del 30 per cento per i chioschi e fino ad un ventesimo per tende, tendoni ecc., fossero riduzioni da ap-

plicarsi in ogni caso. La V Commissione del Senato, ha invece ritenuto di dover istituire, per queste due ipotesi, la facoltà; si « può », cioè, ridurre fino al 30 per cento e fino ad un ventesimo.

Vediamo ora quali sono le osservazioni che il Relatore può fare sull'argomento.

Una di esse è basilare e si fonda sulla constatazione che il sistema della legge sugli spazi ed aree pubbliche contempla un sistema di facoltà e lo vediamo dal fatto che detta legge fissa dei massimali e quindi concede delle facoltà agli enti impositori.

Per esempio, all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale ad un certo punto laddove è prevista la tassazione per la occupazione di suolo delle province è detto che: « la tassa non può superare... », vi è quindi una discrezionalità ma ci si ferma dinanzi al massimale; così anche per la occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo si dice: « la tariffa può essere ridotta ». E così via. Troviamo continuamente, nella legge fondamentale, questi richiami secondo cui « la tassa non può superare », « la tariffa può essere ridotta », « la tariffa non può essere aumentata ».

Questo sistema si ripete anche negli altri articoli della predetta legge.

Mi sono quindi domandato perché, ad un certo momento, nella legge base, che è impiantata su di un sistema di massimali e di attribuzione di responsabilità ai comuni con facoltà ad essi (almeno in ipotesi) di ridurre le tariffe, ci si accorge che vi sono due o tre questioni di carattere marginale che riguardano le occupazioni permanenti con chioschi, con tende, tendoni e simili e la facoltà di cui sopra finisce per essere negata.

Dinanzi a questa posizione non posso assolutamente dire di essere persuaso che questa norma che si vorrebbe introdurre contribuisca ad un legiferare organico e coerente.

Diciamo chiaramente le cose come stanno: ci si è mossi, perché ad un certo punto una categoria ha protestato vivamente, in quanto ha ritenuto di essere stata tassata in modo gravoso.

ALBERTINI. L'onorevole Presidente non ha torto, dal punto di vista generale, però è sempre possibile operare delle deroghe a delle norme legislative.

PRESIDENTE. Lasciamo andare la questione delle deroghe, onorevole Albertini. La Commissione farà tutto quello che riterrà opportuno di fare.

Ma ad un certo momento sento il dovere di richiamare, all'attenzione di tutti, la nostra

responsabilità di legislatori in materia fiscale. È un grave precedente quello che si vorrebbe attuare, per cui una qualsiasi categoria di contribuenti che si mette a protestare trova immediatamente pronto il Parlamento ad assumerne le difese.

Aggiungo un'altra considerazione: la tariffazione prevista dalla legge n. 208 del 1962 porta, in moltissimi comuni italiani, ad una riduzione delle tariffe rispetto alle misure precedenti. Tutti coloro che hanno una esperienza diretta di amministrazione comunale hanno riconosciuto che, in moltissimi comuni, la legge n. 208 ha avuto come conseguenza una riduzione nelle tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Ed oggi vogliamo imporre di operare delle ulteriori riduzioni d'imposta — sia pure per settori — che portano questa ad un ventesimo e perfino al 50 per cento rispetto alla misura originariamente prevista.

Queste osservazioni il vostro Relatore ha l'obbligo di farle, dopo di che la Commissione può decidere quanto, nella sua sovranità, riterrà opportuno. Mi corre l'obbligo di far presente che non esiste nulla dal punto di vista logico, nell'architettura della legge fondamentale n. 208 del 1962 nelle sue finalità, nella responsabilità dei comuni stessi, che ci autorizzi ad operare consapevolmente una modificazione del genere di quella proposta con il progetto Molinari. Noi possiamo derogare alla disciplina attuale, ma sappiamo che, con questo obbligo, rendiamo più grave la situazione di numerosi comuni.

Per quanto riguarda la materia di cui all'ultimo comma dell'articolo 195-bis del testo unico per la finanza locale non ho nulla da eccepire. Su quanto disposto con l'articolo 2 della proposta Molinari ho delle perplessità. Ed infatti posto che nella legislazione comunale e provinciale vige la norma che per richiedere l'intervento dello Stato, vuoi in materia di mutui per il ripianamento dei bilanci, vuoi per richiedere i contributi, bisogna che gli enti locali abbiano applicato le imposte al limite massimo consentito, noi riconfermiamo tutto questo sistema, salvo che per la tassa sulle affissioni e pubblicità affine e per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ritengo che la deroga proposta con tale articolo sia un principio particolarmente grave che si verrebbe ad introdurre nell'architettura della finanza locale. Detto questo mi pare che l'articolo 2 non possa essere approvato almeno nella sua attuale formulazione.

Per quanto riguarda le tasse sulla pubblicità, debbo far presente che queste sono

entrate in vigore da diverso tempo. Noi, comunque, ricordiamo bene quanto, in sede di Commissioni riunite, Affari interni e Finanze e tesoro, si discusse sui massimali delle tasse sulle pubbliche affissioni. Sostenni allora quanto — come Relatore — ritenni doveroso sostenere e vidi accolte le diminuzioni tariffarie da me proposte e che dovevano rivelarsi frutto di una misura prudentiale.

Comunque, sono già quasi due anni che la nuova legge sulla pubblicità è in vigore e non vi sono particolari sollevazioni contro l'applicazione di queste tasse. Non vi sono perché bisogna considerare chi è il soggetto che paga questa pubblicità; sono le grandi ditte che reclamizzano i loro prodotti. È questo il caso tipico in cui si fa pagare una tassa su di un prodotto il cui costo, sotto il profilo economico, sarebbe bene ridurre, ma in sostanza la spesa è sostenuta da soggetti così forti rispetto al comune che è l'impositore che il minimo che si possa chiedere è che la tassa venga pagata nella misura massima.

Non comprendo perché non si debba far pagare il massimale per chi usa i mezzi più vari per reclamizzare i propri prodotti!

Con questo ho esposto tutte le mie opinioni, la Commissione farà poi quello che riterrà opportuno. Debbo però, soltanto per quanto riguarda il settore della pubblicità, leggere un telegramma pervenutomi questa mattina e inviatomi dal presidente dell'Ente del turismo di Torino: « Leggo sui giornali di oggi che codesta Commissione decide domani su tariffa affissioni pubblicitarie stop mancami tempo per investire secondo protocollo mio Ministro della grave questione stop industria turistica richiama milioni stranieri mediante ingenti spese per costosi uffici all'estero, ecc. et offre così at industriali italiani alimentazione, vinicoli, clienti che spendono miliardi stop codesti industriali invece di esserci grati deturpano con loro tabelloni paesaggio nazionale contribuendo gravemente discredito nostra industria turistica stop chiedo voglia codesta onorevole Commissione esaminare tariffa affissioni anche sotto questo aspetto cioè di esiziale danno at industria turistica nazionale et far sì che venga scacciata politica affissioni stop con ossequio. Firmato presidente Enturismo Valdo Fusi ».

Questo telegramma vuol dire: aumentiamo la tariffe in modo tale che non si deturpi più il paesaggio con i tabelloni pubblicitari. Ciò vuol dire che per un verso si lamenta un settore e per un verso protesta un altro, ma riconosciamo che noi non abbiamo deliberato

in materia di tassazione sulla pubblicità senza avere a lungo esaminata la questione.

Nel dichiarare aperta la discussione generale, faccio presente che il Ministro Trabucchi, dovendo ora recarsi alla seduta della Commissione Bilancio, chiede di poter prendere subito la parola. Credo che gli onorevoli colleghi non avranno difficoltà ad accogliere questa richiesta.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Volevo semplicemente completare le delucidazioni fornite dall'onorevole Relatore ed anche indicare alcuni punti di vista del Ministero delle finanze.

Occorre ricordare che tanto la legge sulle tasse per le pubbliche affissioni come la legge sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, risalgono e si riallacciano alle norme del testo unico sulla finanza locale che nella sua originaria stesura non fissava, nelle tariffazioni, dei massimali. Non essendo previsti dei massimali i comuni erano perfettamente liberi di applicare le tariffe con la massima elasticità perché potevano fissare prezzi maggiori o minori semplicemente attraverso modifiche tariffarie. Quando la Corte costituzionale, alla quale noi tutti rivolgiamo un deferente omaggio, stabilì che la potestà dei comuni di applicare tributi non era una potestà infinita ma che dovevano essere fissati a detta potestà, dei limiti, nel contestare che questi limiti non vi erano e che quindi la norma, allora in vigore, era incostituzionale (e mi pare che il principio sia assolutamente indiscutibile) dichiarò incostituzionale la tassazione in materia di pubbliche affissioni e di spazi ed aree pubbliche per cui noi ci affrettammo a fissare dei massimali adempiendo così all'obbligo prospettato dalla Corte stessa.

È questo il motivo per il quale furono proposti alla approvazione del Parlamento, sia il disegno di legge sulle tasse per le pubbliche affissioni che quello sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sarebbe stata invero mia intenzione introdurre dei massimali anche più alti di quelli fissati poi dal Parlamento in quanto tali massimali dovevano rappresentare una specie di livello che garantisse il mantenimento delle punte più alte già raggiunte. Ciò tuttavia non significa che tutte le tasse dovessero andare a raggiungere quelle punte. Infatti non si voleva che i comuni fossero danneggiati ma si prospettava per i comuni la facoltà di adattare, entro certi limiti, delle tariffe. Era evidente che non era intenzione del proponente e, secondo me, nemmeno del Parlamento, togliere quella libertà di adattamento alle si-

tuazioni locali che i comuni debbono immanabilmente avere, e, pertanto, pur essendo fissati, in detti disegni di legge, dei massimali questi dovevano avere la funzione di limiti massimi non certo di pungolo per procedere alla più elevata tassazione.

Ecco perché il Ministero delle finanze non è alieno dalla norma di cui all'articolo 2 della proposta di legge d'iniziativa del senatore Molinari secondo la quale non è necessario che gli enti locali, per avere l'autorizzazione alla concessione dei mutui, debbono necessariamente imporre il massimale stabilito, perché tale massimale deve essere tenuto ragionevolmente alto in riferimento all'adattamento, alle circostanze ed ai bisogni locali. Infatti il massimale è una limitazione che si intende porre ai comuni e non la prescrizione di una misura obbligatoria perché si riteneva, in sede di approvazione della legge fondamentale, che la tariffa non dovesse essere così articolata da esservene una per ogni caso, altrimenti stabilendo la tassa per l'occupazione di spazio ad esempio per i chioschi o per le tende, avremmo dovuto considerare la misura di tale tassa in relazione al traffico, alla importanza della strada e contemporaneamente all'importanza degli esercizi. Se avessimo disposto tariffe così articolate nei minimi casi, sarebbe divenuto veramente difficile ottenere una chiara normazione.

In relazione a quanto sopra, il Ministero delle finanze aveva stabilito, e sembrerebbe anche in dissenso con l'opinione dell'onorevole Relatore, di raccomandare l'approvazione dell'articolo 2 della proposta del Senatore Molinari, comprendendovi non solo le tasse per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ma anche le tasse per le pubbliche affissioni.

Questo per quanto attiene l'articolo 2 sul quale il senatore Molinari era perfettamente d'accordo con il Ministero delle finanze.

Quando, poi, il senatore Molinari ha presentato la sua proposta, l'articolo 1 intendeva provvedere a ridurre le tasse per i chioschi, per le tende stabilmente infisse, mentre per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verificassero con carattere ricorrente, prevedeva che la riscossione della tassa potesse essere effettuata dai comuni e dalle provincie mediante convenzioni a tariffa ridotta da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 50 per cento.

Sull'ultima questione è stato facile trovare un accordo. Invece sulla questione delle riduzioni delle tasse per l'occupazione di di suolo con i chioschi e per l'occupazione

di spazi soprastanti il suolo, il Senato non è stato dell'opinione del Governo e della opinione del senatore Molinari. E ciò è avvenuto sulla base del ragionamento fatto dal Relatore, in quanto il Senato ha ritenuto che si dovesse mettere una remora alla libertà di decisione dei comuni.

Il senatore Molinari faceva presente l'opportunità che la tassa venisse ridotta ad un ventesimo per le occupazioni di spazi soprastanti al suolo con tende, tendoni, pensiline, vetrine e vetrinette e similari che abbiano sostegni « stabilmente incorporati al fabbricato » e per la durata non inferiore all'anno e con questo intendeva stabilire una distinzione tra infissi e non infissi.

Se il Senato ritorni indietro su quanto deciso non lo posso dire, comunque, personalmente, insisterei sul mantenimento dell'articolo 2. Lo stesso Ministero, se nei riguardi dell'articolo 1 non trova ragione di essere d'accordo, per la questione concernente i chioschi, accetterebbe una modifica per gli infissi e per quello che si riferisce agli abbonamenti.

PRESIDENTE. In merito all'accenno che è stato fatto circa la istituzione dei massimali da parte della Commissione, debbo rilevare che questa non è cosa nuova in quanto un massimo tariffario è previsto — e leggo i primi articoli che mi vengono a mente — dagli articoli 95 e 98 del testo unico per la finanza locale.

E quindi se è vero che tutti questi massimali sono limitativi, è certo che le norme circa l'applicabilità dei massimali sono in connessione alla richiesta di mutui e di contributi per il ripianamento dei bilanci ed anche all'applicazione di determinati contributi. Infatti, come è noto, l'imposta fondiaria, si può applicare al terzo limite solo se prima è stata applicata una serie di altre imposte nella misura massima.

Se per certe imposte deve valere un certo principio, questo deve valere per tutta l'area imponibile e cioè sia nell'interno dei comuni, sia nei riguardi dello Stato; di conseguenza le imposte debbono essere applicate al limite massimo qualora questo sia previsto come norma generale.

Questo è il sistema vigente, ed allora, con la proposta di legge Molinari, il sistema rimane, ma in esso introduciamo una deroga che da ora in poi potrà essere invocata per qualsiasi altra imposta che, nell'ambito del comune, abbia magari un ben maggiore significato e peso che non quella di cui ora si tratta.

Per quanto riguarda l'articolo 2 ritengo che le obiezioni fatte rimangano in vigore perché tutto il sistema della finanza locale è basato sui massimali limitativi ma cumulativi e questo sistema di limiti e di cumuli si esercita su tutta l'area dei tributi locali, siano essi tributi puri e semplici o siano corrispettivi di un servizio.

Mi dispiace non sia, in questo momento, presente il Ministro, in quanto vorrei dirgli che, per quanto riguarda le argomentazioni da lui svolte, il Relatore non si ritiene affatto persuaso.

ARMAROLI. Si era giunti alla formulazione della proposta di legge Molinari attraverso una preventiva intesa tra la Federazione nazionale pubblici esercizi ed il Governo!

PRESIDENTE. Ho detto già chiaramente che dobbiamo tener presente che la legge deve essere basata non sulle richieste dei sindacati di categoria ma in relazione alle esigenze dei comuni!

SERVELLO. Vi era anche un impegno del Governo come si evince dalla relazione allegata alla proposta di legge Molinari!

PRESIDENTE. Mancherei ad un dovere di coscienza, se non avessi formulato chiaramente il mio pensiero!

ARMAROLI. A me sembra che, sulla posizione media esposta dall'onorevole Ministro, si possa trovare un punto di convergenza.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Dopo le argomentazioni svolte dall'onorevole Relatore e i chiarimenti dati dal Ministro Trabucchi, desidererei aggiungere alcune considerazioni circa la valutazione da dare al provvedimento ed agli emendamenti che eventualmente dovrebbero essere introdotti.

Innanzitutto, per quanto riguarda il primo argomento, cioè l'architettura della finanza locale in questo particolare settore, faccio osservare che proprio perché siamo chiamati a decidere su di una attività di notevole importanza, non possiamo esimerci dal valutare la portata e le conseguenze di natura economica che le innovazioni possono comportare. Rimanendo fermo che si debba lasciare invariata la sistemica relativa ad una certa organizzazione fiscale, quando abbiamo delle ragioni per disattendere, per fare una eccezione a questa sistemica, non possiamo esimerci dal fare queste eccezioni solo perché vogliamo avere un sistema assolutamente rigido.

L'onorevole Presidente ha ripetuto che non possiamo assolutamente cedere a pressioni di carattere sindacale.

Debbo smentire che il Governo abbia ceduto a pressioni di questo genere, ma debbo affermare che esso invece ha esaminato le ragioni che sono state prospettate e che, effettivamente, nella obiettiva valutazione compiuta, si è trovato che era opportuno introdurre alcuni temperamenti alla disciplina fiscale in vigore, nell'interesse di tutti. Se vogliamo evitare che certe conseguenze si riflettano sui consumi, dobbiamo aver presenti le conseguenze che certi provvedimenti fiscali hanno sul settore sul quale vanno ad incidere.

Debbo anche dire che, all'opposto dell'onorevole Presidente, che è ottimista, circa l'incidenza dei massimali sono personalmente pessimista. Ciò può dipendere dal fatto che la sua è una provincia a buon livello economico mentre la mia provincia è in zona depressa.

L'onorevole Presidente ha portato l'esperienza della sua provincia, ed io porto l'esperienza della mia e del centro-sud dove questa tassa desta gravi preoccupazioni.

TERRAGNI. Quale è la sua provincia, onorevole Gaspari?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. È la provincia di Chieti. I comuni marittimi in merito alla nuova tassazione, non hanno deliberato nulla ed hanno lasciato le cose allo *statu quo ante*, Negli altri comuni è stato deliberato di applicare i massimali e, anche nei comuni dove tale aumento non è stato deliberato, gli esercenti si preoccupano per una deliberazione che potrebbe venire in questo senso. La mia opinione è che occorra un esame della materia senza partire da certe affermazioni categoriche di principio e sulle organicità del sistema fiscale da mantenere ad ogni costo.

Per esempio, il Ministro Trabucchi ha chiaramente detto che non è stato raggiunto un accordo con gli esercenti per quanto riguarda la disciplina fiscale per i chioschi, in quanto è opportuno che sia applicata una norma rigida e vi è, per questo, una ragione; infatti nella proposta di legge Molinari è detto: « Per le occupazioni permanenti con chioschi può essere applicata una riduzione di tassa fino ad un massimo del 30 per cento, tenuto conto della natura e del tipo del chiosco ».

Evidentemente si fa riferimento a delle valutazioni che è opportuno siano lasciate a chi conosce le singole situazioni per l'applicazione di queste norme tributarie.

Ma quando arrivo al quarto comma della proposta Molinari laddove si dice che: « La tassa può essere ridotta a un ventesimo per le occupazioni di spazi soprastanti al suolo pubblico con tende, tendoni, pensiline, vetrine e vetrinette e similari che abbiano sostegni stabilmente incorporati al fabbricato e per la durata non inferiore all'anno ». Su questo sono d'accordo con il Ministro Trabucchi.

Mentre per la prima ipotesi viene mantenuta la forma facoltativa ai comuni, per il secondo caso, date le sperequazioni che ne potrebbero nascere, è opportuno adottare un sistema rigido.

Circa la eccezione secondo la quale gli esercenti avrebbero, in sostanza, già provveduto ad aumentare il prezzo dei generi da loro venduti, non mi pare che il fatto di avere una tenda che protegga la merce esposta debba portare ad un aumento dei prezzi.

Sarà questa un'altra ipotesi, quella cioè relativa alla tassa per l'occupazione del suolo con tavolini, sedie e così via, ma questo argomento non rientra nel quarto comma dell'articolo 1.

Il Governo ritiene, per ragioni di equità e di giustizia, che le osservazioni fatte in sede d'associazione di categoria siano fondate e quindi sia opportuno temperare, per alcuni casi, questo strumento fiscale.

Così, per quanto riguarda l'articolo 2, bisogna considerare lo scopo che la norma vuole raggiungere: l'applicazione della tariffa massima. Nei piccoli centri, nelle zone montane, dove la popolazione si è ridotta di un terzo, le aziende commerciali sono allo stremo mentre i bilanci comunali si trovano in più gravi difficoltà appunto per la diminuzione della popolazione e quindi per i diminuiti introiti facenti capo all'imposta di consumo ed all'imposta di famiglia.

Credo che sia da mantenere l'articolo 2, mentre si dovrebbe modificare il quarto comma dell'articolo 1 nel senso di rendere obbligatoria la norma.

TERRAGNI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una premessa, che cioè mi sento piuttosto perplesso, nella mia veste di parlamentare che ha approvato da pochi mesi una legge, dato che oggi vengo invitato a riconoscere che quando ho approvato questa legge ho sbagliato. Ed io sono forse più responsabile di altri per la decisione a suo tempo presa in quanto sono stato sindaco di un capoluogo di provincia per sette anni e se chi non ha avuto esperienza analoga alla mia deve riconoscere di aver

errato, io, come vecchio sindaco, con una lunga esperienza relativa a tale carica, devo essere considerato doppiamente in errore.

Sono, peraltro, d'accordo con l'onorevole Raffaelli che la materia deve essere riveduta *in toto* e non con una leggina che ha dei limiti e un ambito molto incerti.

Con le ragioni di carattere fondamentale espresse dal Relatore, sono perfettamente d'accordo: le norme che regolano la finanza locale devono rimanere intatte e non dobbiamo, al riguardo, introdurre innovazioni frettolose!

Si diceva, poco fa, onorevole Presidente, che occorre preoccuparsi dei paesi di montagna che si spopolano. Ora, mi permetto di chiedere, se questi paesi, che vedono diminuire la loro popolazione, non cambieranno anche la classe cui appartengono ed automaticamente potranno quindi applicare tariffe inferiori!

Vi sono qui illustri colleghi i quali possono insegnarmi che, se un comune diminuisce di popolazione, viene ad essere retrocessa la sua classe, il che comporta la riduzione automatica di questi massimali.

Mi permetto fare anche un rilievo più importante: onorevoli colleghi, sindaci e amministratori di comuni, ma vogliamo prendere adeguati provvedimenti per quadrare questi bilanci oppure no?

Ritengo che non si debba ammettere che vi sia un sindaco incapace di far quadrare il bilancio del suo comune. Nessun industriale, nessuno scienziato farà mai qualcosa di difficile se comincia ad aver paura delle difficoltà. Ora l'onorevole Sottosegretario ha esposto obiezioni che sono anche di altri parlamentari.

Come ho detto, il comune che perde popolazione viene declassato. Ma sono i segretari comunali che hanno interesse a che la classificazione del comune resti alta; questa è la questione! Dobbiamo instaurare una amministrazione, una economia amministrativa che non sia una lotteria né una congregazione di carità; noi dobbiamo affrontare i problemi delle amministrazioni locali con coraggio. Non si deve fare il sindaco per essere il primo cittadino ma per far quadrare il bilancio dell'amministrazione comunale, per superare, con i mezzi locali, quanto più possibile, la difficoltà dell'amministrazione.

Ora mi permetto avanzare una obiezione. L'onorevole Sottosegretario Gaspari dice che per questi tributi non vi è obbligatorietà di ricorrere alle supercontribuzioni.

Se noi elenchiamo i tributi applicati dai comuni, dobbiamo dire che, sul piano sociale, questa non è una tassa che ci debba preoccupare. Se si va a bere un caffè, in piedi, in un bar, lo si paga una certa cifra; se ci si siede a un tavolino e si beve il caffè, questo lo si paga di più; si tratta di una piccola comodità, non di una stretta necessità e come tale la si paga. Bisogna pensare che oggi l'imposta di consumo tocca una quantità di generi di prima necessità ed allora perché porre una eccezione, quando abbiamo una tassazione su dei settori che non rappresentano una necessità ma solo una comodità?

E mi permetto fare anche un altro rilievo. Durante il periodo in cui sono stato sindaco di Como, aumentammo le imposte sugli spazi ed aree pubbliche e mi ricordo che venne da me una commissione di interessati a protestare, ma tutto finì lì. Non vorrei che ora noi creassimo una tempesta in un bicchier d'acqua!

A quella commissione di interessati spiegai che pagavano una tassa perché occupavano un'area del comune e che, se avessero avuto un negozio e fosse stato loro aumentato il relativo fitto, avrebbero dovuto convenire che l'aumento stesso non era eccessivo ed infatti convennero sulla opportunità di pagare la maggiore tassa.

Sempre a proposito della questione degli spazi pubblici, vi debbo far presente che, esaurito il problema della nazionalizzazione dell'industria elettrica, dovremo pronunciarci seriamente ed affrontare, forse con un ente, forse con una azienda municipale, il problema dei parcheggi sotterranei perché ci avvia-
mo verso il momento in cui si bloccherà il traffico veicolare nelle nostre città.

Per quanto riguarda il costo, attuale, di alcuni spazi ed aree vi debbo far osservare che a Milano nella Torre Velasca, che è una esposizione permanente, il canone di locazione per le vetrine si aggira sulle 150 mila lire annue; a via Dante, a Milano, i nuovi negozi, pagano un affitto di 1 milione di lire al mese. Ora anche calcolando che tali negozi occupino un'area di 80 metri quadrati, si viene a calcolare che tali negozi costano 12.500 lire al metro quadrato al mese; 150.000 lire per metro quadrato l'anno e non si tratta di suolo pubblico, perché credo mi si vorrà dare atto che una vetrina si vede, ma i metri quadrati che sono all'interno di un negozio no e non ci sono molte vetrine che paghino una tassa di 150 mila lire all'anno!

Non dico questo per sostenere una tassa piuttosto che un'altra, ma per riportare oltre

che una esperienza, dei dati di fatto per la migliore discussione del problema e per ricondurlo nell'ambito della sua effettiva portata.

Prendiamo il caso dei chioschi delle rivendite dei giornali. Anche se il comune di Roma facesse pagare una tassa di 20.000 lire al metro quadrato per tali chioschi farebbe pagare nulla in confronto a quanto pagherebbe se, specie una rivendita centrale, avesse la sua sede in un negozio. Quel proprietario di edicola, per un negozio, pagherebbe certo in una settimana quanto paga, in un anno, per la tassa di occupazione di spazio pubblico.

NAPOLITANO FRANCESCO. Questo è un caso limite!

TERRAGNI. Prenderò ad esempio la mia città.

NAPOLITANO FRANCESCO. Che non è certo una piccola città!

TERRAGNI. Signor Ministro, noi dobbiamo guardare quelle che sono le possibilità amministrative di un comune. Vi prego di credere che numerosissimi comuni, per bene che vadano, non hanno possibilità economiche e non possono svolgere l'attività che sarebbero invece chiamati a svolgere.

Onorevole Ministro, lei mi dovrebbe convincere che le tariffe massime per l'occupazione di spazi pubblici rappresentano più di un decimo di quello che sarebbe l'equivalente necessario per un negozio. Di fronte a questo giuoco di cifre, che è un giuoco reale, affermo che non mi sento di ritornare sopra gli argomenti già decisi, a meno che non si voglia affrontare il problema *in toto*. Per queste ragioni ho presentato un emendamento che propone la soppressione dell'intero articolo 1 della proposta di legge Molinari.

SERVELLO. Ho partecipato alcune sere fa, a Milano, ad una riunione in cui si è discusso non questo tema particolare, ma quello più generale relativo alla tassa sulle pubbliche affissioni. Ebbene, c'è stato un coro concorde da parte di tutti gli intervenuti, per dire che quei massimali per tutte le affissioni pubbliche avevano rappresentato e rappresentano per i comuni un danno e pertanto si proponeva vivamente al Governo e ai parlamentari di rivedere quelle norme. Lungi dal ritenere che si possano risanare i bilanci comunali attraverso sistemi di questo genere, ritengo che si debba arrivare per lo meno ad un più equilibrato sistema della finanza locale.

PRESIDENTE. La conclusione a cui porta una discussione di questo genere, è la revi-

sione delle tariffe. Debbo ricordare, come Relatore, che ho personalmente sostenuto la riduzione delle tariffe sulle pubbliche affissioni, ma in verità sono state le Commissioni riunite Affari interni e Finanze e tesoro che non hanno accettato il suggerimento del Relatore. L'unico modo per riesaminare bene la questione è la revisione, *in toto*, delle tariffe.

TOGNI GIULIO BRUNO. Chiederei all'onorevole Presidente se — arrivati a questo punto della discussione — non sia il caso di prendere delle decisioni. Credo che la Commissione sia unanime nel ritenere che ciò che aveva spinto all'approvazione dei provvedimenti tariffari sulle pubbliche affissioni e sugli spazi pubblici dipendeva principalmente da una preoccupazione di carattere costituzionale che aveva riferimento con la decisione della Corte costituzionale sulla materia.

Inserirsi per quanto possibile nel sistema delle norme della finanza locale senza scardinarle, era ed è a mio avviso, difficile. Qui sono valide le osservazioni fatte dal Presidente e pertanto queste osservazioni devono essere a fondo esaminate, mi pare, anche dalla nostra Commissione.

D'altra parte, ovviamente, la Commissione finanze e tesoro si è orientata nel non rivedere la materia dell'imposizione fiscale se non nei limiti della sopportabilità, perché, oltre tutto, sarebbe una mediocre soluzione per i comuni essere costretti, da una nuova legge, a ridurre la stessa materia imponibile e quindi il cespite.

Credo che sarebbe anche opportuno, prima di arrivare a una deliberazione che tenga fermi i principi e i criteri sui quali siamo tutti unanimi, avere qualche ulteriore elemento sulla situazione di fatto, relativa cioè alla misura delle precedenti imposizioni, che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali, in vari comuni italiani. Sarebbe altresì opportuno considerare, studiare attentamente la situazione che deriverebbe con la applicazione delle tariffe così come a suo tempo sono state approvate. Conseguentemente potremmo decidere se sia tecnicamente indispensabile modificare il sistema vigente della imposizione fiscale nel settore o se eventualmente possa essere più opportuno il ritocco di alcuni massimali o la suddivisione dei contribuenti in ulteriori categorie.

RESTIVO. Sostanzialmente aderisco alla proposta del collega Togni e debbo dichiarare che, dal mio punto di vista, la preoccupazione fondamentale che desta in me questa proposta Molinari è in ordine alla formulazione dell'articolo 2.

Devo premettere che mi sembra che si stia un po' drammatizzando un fatto per altro indubbiamente grave, ma che a mio avviso può dar luogo a una impressione che non è opportuno venga attribuita alla nostra Commissione. Praticamente la disposizione con cui si sono stabiliti dei massimali per la tassazione sugli spazi pubblici e sulle pubbliche affissioni che sono ritenuti eccessivi dagli interessati, assegna però ai comuni una amplissima facoltà discrezionale. Vi è infatti una grande ampiezza di facoltà da parte del comune nella distribuzione di questo carico tributario, e si potrebbe quindi arrivare all'assurdo di applicare il massimo della tariffa soltanto su un metro quadro, proprio per dire che la detta tariffa è stata applicata; ma è tutt'altro che necessario che il massimo sia applicato su vaste aree del territorio comunale.

Ora, vorrei che tutti gli onorevoli colleghi, pur rendendosi conto del disagio della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio, tenessero conto, dell'ingranaggio del sistema della finanza locale. Quando si stabilisce una certa misura per un tributo da pagarsi da parte di una determinata categoria di commercianti o artigiani, questo tributo con la sua incidenza sul complessivo carico fiscale degli enti locali può fare scattare la norma che rende possibile l'applicazione delle supercontribuzioni, per esempio, delle aliquote relative all'imposta sui terreni.

Se questa esigenza della finanza locale, in un periodo in cui l'economia di un comune era basata prevalentemente sulla sua struttura agricola, poteva così trovare il suo naturale assolvimento, oggi che la situazione agricola è notevolmente mutata, può costituire un elemento di sfasatura il far gravare maggiormente sulle categorie agricole il peso della vita amministrativa del comune, mentre l'economia si evolve riequilibrando i redditi agricoli con quelli provenienti da altre attività economiche. E la legge sul ripianamento dei bilanci comunali e provinciali rappresenta un nuovo indirizzo della politica della finanza locale. Mi sembra ora un assurdo rinunciare a dei principi già accolti.

Io mi rendo conto che bisogna rivedere queste tariffe, ma non vorrei che il principio, che è quello di un nuovo equilibrio nello svolgimento della finanza locale, venisse compromesso in rapporto ad un disagio che si è manifestato con particolare vivacità da una categoria, disagio che non nego possa essere pesante. A mio avviso non conviene in rap-

porto a situazioni particolari deviare da alcune impostazioni che rappresentano anche dei punti fermi della politica finanziaria generale.

RAFFAELLI. Come la discussione ha dimostrato, noi ci troviamo davanti un problema di una certa importanza, anche se, nella proposta del senatore Molinari, esso è stato minimizzato volendo cogliere soltanto due dei molti aspetti che invece noi saremmo chiamati ad esaminare, e per i quali insieme ad altri colleghi, io mi sono fatto carico di richiamare l'attenzione della Commissione e dell'Assemblea nel modo più completo possibile.

Debbo però rispondere alle affermazioni del Relatore e di altri colleghi circa il rapporto fra la legge fiscale e la categoria — numerosa per altro — alla quale in sostanza essa si riferisce (pubblici esercizi, esercenti, botteghe artigiane) e respingere prima di tutto l'abbinamento impossibile fra una dinamica dei costi e l'effetto della stessa.

Il nostro Presidente ha detto che è stato constatato in alcune città l'aumento del costo di una tazza di caffè, ma debbo rilevare che questo aumento di costo è intervenuto prima che la legge sugli spazi ed aree pubbliche esplicasse i suoi effetti.

PRESIDENTE. L'aumento è avvenuto sì prima, ma sulla premessa dell'entrata in vigore della legge sugli spazi ed aree pubbliche.

RAFFAELLI. Ma l'aumento è collegato ad altre cause; e non vorrei ripetere quello che ho già detto in Assemblea sulla situazione delle piccole aziende commerciali. È stato detto che tali aziende sono pletoriche e troppe; ed io con estrema facilità potrei dimostrare che queste aziende non arrivano alla cifra di un milione per vocazione all'impresa dei loro titolari, bensì per l'andamento dell'attività economica nel nostro paese; che da un lato non ha creato sufficiente occupazione nell'industria e dall'altro espelle dal processo di produzione agricola, in certe regioni, decine o centinaia di migliaia di uomini e donne validi, famiglie intere, per i quali non c'è altro scampo che tentare, la strada di iniziare una piccola attività marginale sulla quale grava un peso fiscale enorme. Su tale categoria che, in ultima analisi e in grande misura, assolve una funzione di distribuzione con margini predefiniti, perché siamo ormai nell'ambito nel quale una catena di prezzi imposti dal monopolio toglie ogni limite di guadagno,

viene a scaricarsi una pressione fiscale enorme.

Le faccio l'esempio classico dello zucchero. Lo zucchero è venduto dai distributori in Italia, in perdita, perché quando vi si toglie il rilevante profitto del monopolio e la non irrilevante imposta di 70-80 lire al chilo, ne risulta che l'esercente si è limitato a fare l'esattore senza compenso alcuno. È inutile sostenere che l'alto prezzo dello zucchero dipende dall'aumento degli utili o delle spese dei distributori: il prezzo dello zucchero è rigido, composto da prezzi extra commerciali e da un rilevante profitto industriale.

Ma non dico altro su questo perché ho già avuto modo di parlarne e scriverne. Ritengo che non siano necessarie altre parole per dimostrare che le cause degli aumenti dei costi della distribuzione non risiedono in effetti nei profitti di questo disperso, eccessivo numericamente, ceto di commercianti.

È giustamente ad un certo punto, trattandosi della cosiddetta, tassa sull'ombra, si è provocata una reazione che minacciava di arrivare ad una serrata, se così si può chiamare, dei pubblici esercenti. Del resto i giornali parlano chiaro: mi riferisco a Bergamo, ad Asti, a Taranto, a Siena, a Livorno, a Bologna e a Roma. Per cause diverse, ad Asti ultimamente, c'è stata una certa agitazione contro la concessione della licenza a un grande supermercato mentre esiste ed ha vita stentata una azienda commerciale ogni 26 abitanti!

Debbo però dire che, prima delle agitazioni delle categorie, la nostra parte politica e i colleghi socialisti, nella discussione di quella che è poi divenuta la legge n. 208 del 1962, hanno fatto presente quasi tutti gli inconvenienti che avrebbe portato quella legge così come fu presentata dal Ministro Trabucchi, anche se la nostra azione apportò alcuni miglioramenti sostanziali con l'abolizione dei limiti minimi.

Lei si domanda, signor Presidente, se la tariffa, con l'indicazione di un massimale, deve essere stimolata o limitata nell'interesse dei comuni.

Sono d'accordo sulle responsabilità di sancire l'obbligo di applicare determinate tariffe ed esenzioni anche se non è la prima volta che questo accade. Le cito l'abolizione della tassa sui veicoli a trazione animale, perché si trattava di una tassa minima ed ingiusta.

Bisogna guardare la realtà: se un comune volesse applicare la tariffa più mite non è libero di farlo, perché vi è sempre un prefetto che può obbligare il comune stesso alla

tariffa massima e questo sempre avviene quando il bilancio comunale è in disavanzo.

Ho il dubbio, che non sia applicabile l'articolo 20 della legge n. 1014 del 1960 a un tributo di questo genere, perché, a mio parere, in materia di tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche e sulle pubbliche affissioni si tratta di una tariffa variabile, che è sempre rientrata nella massima libertà discrezionale del consiglio comunale, tariffa che è da considerarsi variabile da luogo a luogo, da strada a strada, da esercizio ad esercizio, da periodo a periodo. Sicché i comuni che vogliono incrementare certe risorse turistiche adotteranno una determinata politica e comuni che vogliono incentivare altra attività applicheranno un'altra politica tributaria da loro determinata.

Sentiamo che i comuni oggi mancano di autonomia piena. Un chiarimento del legislatore dopo l'applicazione dell'articolo 20 si rende quindi necessario.

Ed infine va fatto un discorso sui bilanci comunali. Le imposte comunali hanno dato nell'anno scorso un gettito per cui il disavanzo, nel 1960, ha raggiunto i 125 miliardi. Bisogna tenere pertanto presente l'entità del disavanzo. Ma aggiungerò di più, che le modifiche presentate da me e dai colleghi socialisti con la proposta di legge n. 3818 toccano tutti i punti e non porteranno ad una riduzione del gettito globale, per cui non si avrà incidenza negativa sui bilanci comunali perché si manterrà sempre un gettito non inferiore a quello del passato.

Sarebbe una grave responsabilità approfittare della sentenza costituzionale per scaricare su questo tributo, su questa tariffa, su questa imposta, la possibilità di ricavare un gettito maggiore per i comuni che si trovano in disavanzo.

Ritengo di aderire alla proposta formulata dall'onorevole Togni, nel senso di lasciare impregiudicate le deliberazioni su questa legge che proviene dall'altro ramo del Parlamento, di approfondire l'esame della materia e di tornare a deliberare su essa nel termine il più ragionevolmente breve possibile.

Tutto ciò mi trova però perplesso nella valutazione delle conseguenze poiché, entro il 24 agosto prossimo, scadono i termini per i comuni di deliberare l'applicazione delle tariffe. Ci saranno delle modificazioni alla legge n. 208 del 1962, ma mi auguro che queste non siano peggiorative. Bisogna evitare di prendere provvedimenti senza ponderazione attenta perché ci sono molte questioni che sono di rilevante importanza.

MELLO GRAND. Proprio perché la valutazione sugli effetti della proposta di legge Molinari è enormemente discordante, mi associo all'onorevole Giulio Togni nella ricerca di migliori suggerimenti e perché ci possano essere forniti dal Governo elementi precisi, il che si eviterebbe, nel caso di una nuova discussione del provvedimento, di ritornare su argomenti già ampiamente sviscerati.

Ed è appunto per concludere bene l'esame di questo provvedimento che propongo di prendere un momento di tempo, il che ci permetterà di chiedere al Ministero dell'Industria ed al Ministero delle Finanze una più ampia documentazione, ottenuta la quale potremo finalmente decidere con cognizione di causa.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3360: « Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto » già approvato dalla V Commissione del Senato.

Informo i colleghi che il Relatore Bima propone il rinvio della discussione del provvedimento, oggi in esame, non essendo ancora in possesso di alcuni dati essenziali per la discussione del provvedimento stesso.

RAFFAELLI. Se lo stesso Relatore onorevole Bima ha ravvisato la necessità di un rinvio del provvedimento in esame, ciò facilita il nostro compito, poiché era nostra intenzione chiedere un rinvio della discussione appunto perché dovremmo presentare alcuni emendamenti.

BIMA, *Relatore*. Provvederò tempestivamente a far avere agli onorevoli colleghi i dati che mi verranno comunicati e gli emendamenti che intendo proporre.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che il disegno di legge sarà discusso non appena si sarà provveduto a far stampare gli emendamenti proposti dal Relatore e dagli altri colleghi che li hanno preannunciati, con la preghiera ai presentatori di emendamenti di comunicarli alla segreteria della nostra Commissione quanto prima possibile.

(Così rimane stabilito).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2886-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi », modificato dalla V Commissione permanente del Senato.

Poiché il testo delle modifiche apportate dalla Commissione del Senato è stato potuto stampare solo da poche ore, rinvio la discus-

sione del disegno di legge ad altra seduta per dar modo ai colleghi di studiare attentamente le modifiche apportate al testo, a suo tempo, da noi approvato.

La seduta termina alle 12,10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI